

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO SOTTOSCRITTA IN DATA 1 Febbraio 2005

L'anno 2006 il giorno 22 del mese di dicembre

tra:

- l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici della Provincia di Forlì-Cesena, che nel seguito del presente atto aggiuntivo verrà più brevemente indicata come "ATO 8", Codice Fiscale 92047880403 con sede in Forlì, Piazza Morgagni 2, nella persona di Massimo Bulbi, il quale interviene alla presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di Presidente, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ATO 8;

- il gestore Hera S.p.A., che nel seguito della presente convenzione verrà più brevemente indicato come gestore, C.F. e P.I. 04245520376, con sede in Bologna viale Berti Pichat 2/4, nella persona di Maurizio Chiarini il quale interviene alla presente scrittura esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società medesima, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Società in Bologna, viale Berti Pichat 2/4;

premesso

- che in data 2 Febbraio 2005 è stata sottoscritta la convenzione "per regolamentare i rapporti tra l'Agenzia di ambito (di seguito citata come convenzione) ed il gestore del servizio idrico integrato, individuato nella

società Hera s.p.a., ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, legge 36/1994 e articolo 14, comma 1°, legge regionale 25/99 e ss.mm.ii;

- che è allegato alla convenzione sopra citata il piano di prima attivazione del SII, nonché il Programma degli interventi da realizzare negli anni 2005 – 2007; interventi individuati al fine di mantenere e migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dello stesso;

- che, in particolare, all'articolo 20 della convenzione è definita la tariffa media riconosciuta al gestore per ciascun anno del triennio;

- che il D.Lgs. 152/99, attuativo della Dir. 91/271/CEE in tema di trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati del territorio siano resi conformi ai livelli di trattamento previsti dal Decreto stesso entro la data del 31/12/2005;

- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n° 2241 del 29 dicembre 2005 ha dettato gli indirizzi operativi sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi delle disposizioni vigenti;

- che nell'attuale Piano e conseguentemente nel Programma degli interventi sono previsti gli interventi di adeguamento di tutti gli scarichi afferenti ad agglomerati > 2000 AE e gli interventi di adeguamento dei trattamenti per l'abbattimento del fosforo negli impianti di depurazione;

- che restano da realizzare gli interventi necessari per il risanamento degli scarichi afferenti ad agglomerati < 2000 AE, che a suo tempo non è stato possibile individuare non essendo del tutto nota all'ATO e al gestore la situazione in essere, nonché dei trattamenti per l'abbattimento dell'azoto negli impianti di depurazione;

- che la delibera regionale sopra citata stabilisce che per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 AE e maggiore o uguale a 200 AE la conformità è da conseguire entro il 31 dicembre 2008; tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE;
- che l'Agenzia, in attuazione alle disposizioni anzidette, ha predisposto un apposito Piano per il risanamento degli scarichi degli agglomerati < 2000 AE e per l'adeguamento dei depuratori ai nuovi limiti stabiliti;
- che la Regione Emilia-Romagna ha emanato la direttiva n° 2773 del 30 dicembre 2004 in tema di recupero e smaltimento dei fanghi della depurazione di acque reflue urbane ;
- che, a seguito dell'applicazione di tale delibera , nonché in relazione alle intervenute variazioni delle condizioni di mercato nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali, per la gestione dei fanghi di depurazione di acque reflue urbane, il gestore ha chiesto il riconoscimento di maggiori oneri sostenuti nell'esercizio 2005 per €1.721.000, riconosciuti da ATO maggiori nella misura di €1.409.880, oltre a quelli già riconosciuti in tariffa, pari a €1.000.000 annui;
- che di conseguenza il gestore ha richiesto l'adeguamento annuale della tariffa ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 21 della Convenzione;
- che i dati disponibili a preconsuntivo per il 2006 portano a stimare volumi di poco inferiori a quelli trattati nel 2005 e a confermare il costo unitario riconosciuto per l'anno 2005, per cui lo scostamento dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel Piano finanziario assume carattere di significatività e stabilità;
- che a fronte di detto riconoscimento di maggiori oneri di gestione dei fanghi

di depurazione il gestore rinuncia al ricorso presentato al TAR in data 23 marzo 2006 contro la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 2 del 13 febbraio 2006;

- che l'adeguamento della tariffa a seguito del riconoscimento di maggiori oneri per lo smaltimento dei fanghi, dovuto a disposizioni normative successive alla sottoscrizione della Convenzione, è stato determinato d'intesa fra le parti come riportato nella parte dispositiva;

- che, nelle more di predisposizione del Piano d'Ambito e della revisione tariffaria a seguito della verifica triennale prevista per la fine del 2007, si ritiene necessario anticipare tra le parti l'accordo per la realizzazione del Piano per il risanamento degli scarichi afferenti ad agglomerati < 2000 AE e delle altre situazioni del sistema fognario – depurativo non conformi, che preveda il rispetto dei tempi fissati dalle normative regionali;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente atto è l'adeguamento tariffario a valere per gli anni 2005, 2006, 2007 conseguente al riconoscimento di maggiori costi sostenuti dal gestore a seguito dell'entrata in vigore di normative successive alla sottoscrizione della Convenzione e l'accordo per la realizzazione del Piano per il risanamento degli scarichi afferenti ad agglomerati < 2000 AE e delle altre situazioni del sistema fognario – depurativo non conformi.

Art. 3 – Maggiori costi di gestione dei fanghi di depurazione

L'Agenzia riconosce al gestore di aver sostenuto nell'anno 2005 maggiori costi per recupero e smaltimento dei fanghi della depurazione di acque reflue per €1.409.880. Le valutazioni effettuate portano per il triennio 2005 – 2007 a considerare una produzione media di fanghi pari a tonn. 26.000 e un costo medio unitario di 88 €/ton per gli anni 2005 e 2006 e di 80 per il 2007, per il quale si avrà la disponibilità di impianti di smaltimento nell'ambito provinciale. Conseguentemente la tariffa per il triennio in corso viene adeguata come segue:

	2005	2006	2007
volumi di convenzione	27.756.422	27.795.281	27.834.194
tar media di convenzione	1,380	1,434	1,494
incr. annuo % di convenzione	3,49%	3,85%	4,20%
incr. annuo % possibile (price cap)	9,10%	6,70%	7,0%
costo fanghi riconosciuto in tariffa	1.000.000	1.000.000	1.000.000
costo aggiuntivo fanghi da recuperare	1.409.880	1.200.000	1.080.000
tonn	27.385	25.000	26.000
€/tonn	88	88	80
possibile recupero costo fanghi	1.229.960	1.229.960	1.229.960
costi da trasferire all'esercizio succ.	179.920	149.960	-
nuova tariffa media	1,425	1,478	1,538
incr. annuo effettivo	6,82%	3,72%	4,07%

Qualora nel corso dell'anno 2007 si verificassero variazioni nei prezzi di mercato tali da comportare significative modifiche dei costi di gestione concordati per lo smaltimento dei fanghi, le parti provvederanno ad adeguare il presente accordo a partire dal 2007.

Art. 4 – Ricorso al TAR del 23 marzo 2006

Il Gestore, a fronte del riconoscimento di oneri derivanti dalla gestione

operativa dei fanghi di depurazione rinuncia al ricorso presentato al TAR in data 23 marzo 2006 contro la Delibera dell'Assemblea dell'ATO n° 2 del 13 febbraio 2006.

Art. 5 - Piano di risanamento fognario – depurativo

Le parti concordano sin da ora che il Piano di ambito del SII a regime comprenderà il Piano per il risanamento degli scarichi afferenti ad agglomerati < 2000 AE e delle altre situazioni del sistema fognario – depurativo non conformi di cui in premessa e il conseguente programma degli interventi per gli anni 2008 – 2010, allegato al presente atto, per gli importi di seguito riportati:

2008 → €26.480.000 (ventiseimilioniquattrocentottantamila euro)

2009 → €10.530.000 (diecimilionicinquecentotrentamila euro)

2010 → €7.900.000 (settemilioninovecentomila euro)

Art. 6 - Obblighi delle parti.

Il gestore si impegna a realizzare gli interventi sino agli importi complessivi e nei tempi sopraindicati, nel rispetto delle norme previste dalla vigente Convenzione e dall'allegato disciplinare tecnico per la realizzazione degli interventi. Il gestore si impegna altresì ad avviare già nell'anno 2007 la progettazione degli interventi che devono essere completati nell'anno successivo.

L'Agenzia si impegna a determinare le tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2008 – 2010 in base ai seguenti criteri:

- valorizzazione del capitale effettivamente investito al tasso del 7%, salvo diversa modifica stabilita da eventuali provvedimenti normativi,
- pieno utilizzo delle possibilità di aumento della tariffa pur nei limiti

	imposti dal metodo tariffario,	
	<ul style="list-style-type: none"> • riconoscimento negli anni successivi delle quote di investimento che non è possibile valorizzare nell'anno di riferimento per superamento del <i>price cap</i>, con un tasso di interesse da definirsi entro il 2007. 	
	Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto aggiuntivo vale quanto già previsto dalla convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2005 e relativi allegati.	
	Art. 7 - Registrazioni	
	Le spese per l'eventuale registrazione della convenzione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.	
	Forlì, lì	
	Approvato, letto e sottoscritto:	
	per l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì-Cesena (ATO 8)	

	per Hera S.p.A.	

	ALLEGATI:	
	1. Prospetto degli interventi di risanamento	